

Interrogazione a risposta orale

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli Affari Esteri e al Ministro per le Politiche Comunitarie. - Per sapere - premesso che:

l'Italia ha sottoscritto nel maggio 2003, ma non ancora ratificato, la Convenzione de l'Aja del 19 ottobre 1996 “sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori”;

si tratta di una convenzione che “aggiorna” quella dell'Aja del 5 ottobre 1961, oggi vigente in Italia: oggetto della convenzione sono tutti i provvedimenti di protezione del minore e dei suoi beni, ad eccezione dell'adozione (già regolamentata a livello internazionale dalla Convenzione dell'Aja del 1993), degli obblighi alimentari (già regolamentati dalla Convenzione dell'Aja del 1973), la sottrazione dei minori (già regolamentata da una convenzione del 1980) e di alcuni provvedimenti elencati nell'art. 4 (ad es. materia delle successioni, previdenza sociale, decisioni sul diritto di asilo e in materia di immigrazione). In definitiva, rientrano espressamente nel campo di applicazione della Convenzione i provvedimenti che regolano i rapporti fra genitori e figli e quelli che dispongono sulla protezione dei minori (l'elenco delle materie è contenuto nell'art.3 della Convenzione stessa: attribuzione, esercizio e revoca – totale o parziale - della responsabilità genitoriale, nonché sua delega; diritto di affidamento; tutela, curatela e istituti analoghi; designazione e funzioni di ogni persona o ente incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; collocamento in famiglia di accoglienza o istituto anche attraverso la Kafala o istituto analogo; supervisione delle cure fornite al minore da chi vi è tenuto; amministrazione, conservazione o disposizione dei beni del minore);

la Convenzione si applica in tutte le situazioni con elementi di “internazionalità” e ha i seguenti obiettivi specifici:

1. determinare quale Stato è competente ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;
2. determinare la competenza delle autorità del paese in cui il minore si trova fisicamente per l'adozione di tutti provvedimenti d'urgenza;
3. determinare la legge applicabile dalle autorità competenti;
4. determinare in particolare qual è la legge applicabile alla “responsabilità genitoriale”;
5. garantire il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti;
6. stabilire una cooperazione fra gli Stati coinvolti nell'emanazione e nel riconoscimento dei provvedimenti su minori;

in sintesi, la principale novità rispetto alla Convenzione del 1961 consiste nella creazione di un'autorità centrale e nell'istituzione di una procedura di "consultazione" fra le autorità dei due Paesi di residenza attuale e di residenza "futura" del minore (art. 33), ciò che garantirà alle decisioni in materia minorile un riconoscimento il più possibile "uniforme" nei vari Stati con il superamento del limite territoriale dello Stato in cui il provvedimento è stato emesso;

la ratifica della Convenzione in esame è obbligatoria per lo Stato italiano in seguito alla decisione del Consiglio Europeo del 5 giugno 2008 (2008/431/CE) con cui l'Italia, fra altri Stati, è stata "autorizzata" alla ratifica stessa entro il 5 giugno 2010. Il termine è spirato senza nulla di fatto;

l'Italia ha ratificato la maggioranza degli strumenti internazionali volti alla protezione dell'infanzia e dei suoi diritti, fra cui merita particolare menzione la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (New York 1989) nel cui art.3 si legge che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente";

l'Italia è parte dell'Unione Europea che ha interesse alla ratifica in quanto si tratta di una Convenzione di natura "mista", che per alcuni aspetti ricade sotto la competenza dei singoli Stati membri (così la legge applicabile alla custodia e alle altre misure di protezione dell'infanzia) mentre per altri ricade nella competenza esterna esclusiva dell'Unione Europea nell'ambito dell'obiettivo della creazione di uno spazio giuridico comune all'interno dell'Unione (così la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti tra i vari Stati dell'Unione Europea);

nel Trattato di Lisbona, in vigore dall'1 dicembre 2009, l'Unione Europea ha inserito per prima volta i diritti dei minori tra gli obiettivi comuni: nell'art.3 si legge che l'*"Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore"*;

che i diritti dei minori, e in particolare, il principio del suo superiore interesse è contenuto anche nell'art. 24 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha assunto un valore che può essere definito "costituzionale";

nella Costituzione della Repubblica italiana agli articoli 10 e 117 si fa espresso riferimento, tra l'altro, agli obblighi assunti dallo Stato italiano con la stipulazione di Convenzioni internazionali;

questa Convenzione, allo stato degli atti, è stata già ratificata da alcuni Paesi dell'Unione europea, e, mentre le istituzioni dei Paesi "storici" dell'Unione (come la Spagna e il

Regno Unito) hanno già approvato una legge di autorizzazione della ratifica, l'Italia manca ancora all'appuntamento, nonostante - tra l'altro - la comunicazione in merito della Commissione europea del 24 giugno 2010 e le raccomandazioni ricevute in occasione dell'incontro tecnico tenutosi a Bruxelles lo scorso 5 luglio 2010;

l'importanza di questa Convenzione era stata richiamata dalle 86 associazioni italiane attive per la difesa dei diritti dell'infanzia riunite nel "Gruppo CRC" nel "Il rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia", pubblicato a novembre 2009 e diffuso in occasione della Conferenza nazionale sull'Infanzia e l'Adolescenza tenutasi a Napoli;

la decisione del Consiglio dell'Unione Europea é vincolante e la Commissione Europea, in applicazione dei poteri riconosciuti dall'art. 221 CE (art. TFEU), ha il potere di valutare l'inerzia da parte degli Stati membri oppure la mancanza di volontà di procedere alla ratifica, al fine di attivare la procedura prevista nell'art. 258 TFEU (trattato di Lisbona) contro la violazione dei trattati: esiste quindi il rischio che la Commissione Europea attivi questa procedura contro l'Italia per la violazione dei trattati, procedura che prevede una fase giudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea e che potrebbe anche comportare una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto del diritto comunitario;

considerato quanto precede, il nostro Paese deve approvare al più presto la ratifica della Convenzione e approvare altresì le norme necessarie all'attivazione delle procedure in essa previste, inclusa la nomina dell'autorità centrale, competente ai sensi della Convenzione stessa, strumento principe di diritto internazionale per la protezione dei diritti dell'infanzia a livello europeo e internazionale:-

quando il Governo italiano intenda presentare al Parlamento un proprio disegno di legge di ratifica della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 che regola la competenza e il riconoscimento rispetto ai provvedimenti di tutela e protezione dei minori, considerato che il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione Europea hanno sollecitato la ratifica perché materia di competenza parzialmente comunitaria, e se esistano motivi che ostano alla sua ratifica in tempi celeri.

On. Capitano Santolini

On. Adornato